



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1400

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attuazione della delibera n. 1185/2018: approvazione dei criteri e modalità di concessione dei contributi e indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga, in val di Fassa, il 3 luglio 2018.

Il giorno **01 Agosto 2018** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con delibera n. 1185 del 6 luglio 2018, la Giunta provinciale ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità, in relazione ai gravi danni provocati dal nubifragio verificatosi il 3 luglio scorso nei Comuni di Moena e Soraga, in val di Fassa.

Tale dichiarazione è resa necessaria dall'art. 66 della legge provinciale n. 9 del 2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" al fine di autorizzare gli interventi di ripristino e ricostruzione dei danni causati dall'evento calamitoso, nell'ambito dei quali sono previsti anche contributi e indennizzi ai soggetti privati, cittadini e imprese, sulla base di criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.

In deroga ai principi generali riguardanti la definizione dei criteri per la concessione di contributi, il legislatore provinciale è da ultimo intervenuto con una modifica del citato art. 66, il comma 2 bis, in cui si stabilisce che la Giunta provinciale può specificare le tipologie e le misure da applicare con riferimento alle agevolazioni previste dalla legge provinciale nel Titolo X, capo III, in relazione alla singola calamità dichiarata.

Con il presente atto, la Giunta provinciale, a valle delle verifiche tecniche e delle valutazioni di stima effettuate dal Comune di Moena, intende approvare i criteri e modalità per la concessione a soggetti privati dei contributi e indennizzi di cui agli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, tenuto conto della gravità e della tipologia dei danni provocati dalla calamità, dei soggetti e del contesto socio-economico coinvolto nonché delle risorse finanziarie disponibili.

I contributi e gli indennizzi previsti da queste norme sono finalizzati a sostenere i cittadini e le attività economiche in relazione agli oneri di spesa che gli stessi devono sopportare per il ripristino e la riparazione dei danni arrecati alle seguenti tipologie di beni e attività: - veicoli; - abitazioni e loro pertinenze, ivi compresi gli impianti e i lavori di sgomberi, arredi e attrezzature principali; - attività economiche, sia esse aziendali che di lavoro autonomo, ad eccezione del settore agricolo; nei danni alle attività economiche possono essere riconosciuti anche i danni economici connessi a sospensioni dell'attività superiori ai 7 giorni o riduzioni significative dei ricavi di almeno il 20% con riferimento alle gestioni pregresse o in caso di nuove attività al piano finanziario.

Va considerato che per le imprese, dal 1 luglio 2014 è in vigore il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del Trattato. L'articolo 50 del suddetto regolamento considera soggetti al regime di esenzione gli aiuti concessi per ripristinare danni causati da eventi quali frane, valanghe, terremoti, alluvioni, tifoni e tornado, eruzioni vulcaniche, incendi di particolare gravità di origine naturale.

Per ciascuna delle tipologie di danno sono stati definiti specifici criteri, tenuto conto delle differenti fonti normative, nonché delle peculiarità e caratteristiche dei beni interessati che sono contenuti rispettivamente negli ALLEGATI 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto.

La presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro i seguenti termini:

- *entro 60 giorni* a decorrere dal 10 agosto c.a., per quanto riguarda i danni ai veicoli (Allegato 1);
- *entro 120 giorni* a decorrere dal 10 agosto c.a., per quanto riguarda le altre tipologie di danno (Allegati 2 e 3), tenuto conto della stagione estiva e della necessità per i danneggiati di predisporre i progetti di ripristino.

L'approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande viene demandata a specifica determinazione dei dirigenti competenti da adottarsi entro il 9 agosto c.a..

Le modalità di presentazione delle domande sono descritte analiticamente nei criteri allegati e prevedono la possibilità di utilizzare gli uffici periferici della Provincia, il mezzo postale e la posta elettronica.

Le strutture organizzative della Provincia a cui vanno indirizzate le domande sono:

- il Servizio prevenzione rischi, per quanto attiene le domande sui veicoli e gli immobili adibiti ad abitazione, pertinenze, etc.;
- l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), per quanto attiene le domande sui danni alle attività economiche e di lavoro autonomo.

I contributi e gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sui capitoli del "Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita a seguito di calamità" del bilancio provinciale, con un budget complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 così articolato:

- Euro 250.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2018 per i danni a veicoli;
- Euro 750.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2019 per i danni agli immobili adibiti ad abitazione, pertinenze, impianti, arredi e attrezzature principali;
- Euro 4.000.000,00 sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2019 per i danni alle attività economiche e di lavoro autonomo, sia fisici che connessi a sospensioni dell'attività o riduzioni significative dei ricavi.

Le risorse rese disponibili sul capitolo 808220, verranno assegnate all'Agenzia provinciale per le incentivazioni alle attività economiche (APIAE) con successivo provvedimento.

Qualora necessario le risorse potranno eventualmente essere compensate all'interno del budget complessivo definito dalla Giunta provinciale.

Sulle proposte di criteri sono stati acquisiti in via preliminare e per le vie brevi i suggerimenti e i pareri dei servizi di staff, secondo le disposizioni organizzative vigenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
 - vista la propria deliberazione n. 1185 del 6 luglio 2018;
 - visto l'art. 50 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - visti i pareri dei servizi di staff;
 - visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a favore di soggetti privati dei contributi o indennizzi di cui all'articolo 74, comma 9 e 10, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti l'acquisto di veicoli sostitutivi o la riparazione di veicoli danneggiati da calamità, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a favore di soggetti privati dei contributi di cui all'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti la riparazione/ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, ivi compresi gli impianti e i lavori di sgombero, nonché di arredi e attrezzature principali a seguito di calamità, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e modalità per la concessione a soggetti privati che esercitano attività produttive o di lavoro autonomo, dei contributi e indennizzi di cui all'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti la ricostruzione e riparazione di beni danneggiati, anche prescindendo dalla proprietà degli stessi, nonché per significative sospensioni dell'attività o riduzione dei ricavi a seguito di calamità, nel testo contenuto nell'ALLEGATO 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti, dovrà avvenire entro i seguenti termini:
 - *entro 60 giorni* a decorrere dal 10 agosto c.a., per quanto riguarda i danni ai veicoli (Allegato 1);
 - *entro 120 giorni* a decorrere dal 10 agosto c.a., per quanto riguarda le altre tipologie di danno (Allegati 2 e 3), tenuto conto della stagione estiva e della necessità per i danneggiati di predisporre i progetti di ripristino;
5. di demandare a successive determinazioni dei dirigenti delle strutture competenti l'approvazione della relativa modulistica;
6. di stabilire che i contributi e gli indennizzi previsti nel presente atto sono finanziati sui capitoli del "Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita a seguito di calamità" del bilancio provinciale, con un budget complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 così articolato:
 - Euro 250.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2018 per i danni a veicoli;
 - Euro 750.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2019 per i danni agli immobili adibiti ad abitazione, pertinenze, impianti, arredi e attrezzature principali;

- Euro 4.000.000,00 sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2019 per i danni alle attività economiche e di lavoro autonomo sia fisici che connessi a sospensioni dell'attività o riduzioni significative dei ricavi;
 -
7. di prenotare la spesa di Euro 5.000.000,00 prevista dal presente provvedimento, imputando la stessa nel seguente modo:
 - Euro 250.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2018;
 - Euro 750.000,00 sul capitolo 808224 dell'esercizio finanziario 2019;
 - Euro 4.000.000,00 sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2019;
 8. di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione delle risorse disponibili sul capitolo 808220 a favore dell'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE);
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
 10. di dare specifica informazione del presente provvedimento ai comuni interessati dalla calamità, nonché ai soggetti danneggiati dall'evento se noti all'amministrazione provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri veicoli

002 Criteri immobili abitazione

003 Criteri attività economiche

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ALLEGATO 1 – Veicoli

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni da calamità a veicoli causati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in val di Fassa in data 3 luglio 2018.

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore dei proprietari di veicoli ad uso privato, danneggiati da calamità, ai sensi dell'art. 74, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità, adottata dalla Giunta provinciale con delibera n. 1185 del 6 luglio 2018, riguardante il nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in val di Fassa in data 3 luglio 2018.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 - Possono beneficiare dei contributi qui previsti i proprietari dei veicoli ad uso privato danneggiati e distrutti o resi inservibili rientranti nelle categorie dei ciclomotori (art. 52), motoveicoli (art. 53) e autoveicoli (art. 54) del Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

2.2 - Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- *l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello distrutto o reso inservibile dalla calamità;*
- *le riparazioni di veicoli danneggiati dalla calamità.*

2.3 - Se il veicolo danneggiato è coperto da assicurazione, la spesa ammissibile è ridotta in misura pari alla somma liquidata dalla società assicuratrice.

2.4 - Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo la spesa ammessa è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità. Tale valore è quello riportato dalla pubblicazione eurotax, libro blu relativa all'anno in cui si è verificato l'evento. Nel caso di riparazione del veicolo la spesa ammessa è costituita dal costo effettivamente sostenuto e documentato da specifica fattura quietanzata.

2.5 - Non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 1.000,00.

2.6 - La misura dei contributi previsti dall'articolo 74, comma 9, l.p. 9/2011, nel rispetto dei limiti indicati al successivo punto 2.7, è determinata nel modo seguente:

- 100% della spesa ammessa per l'acquisto di un nuovo veicolo, in sostituzione di quello reso inservibile o distrutto dalla calamità;
- 95% della spesa ammessa per la riparazione del veicolo danneggiato dalla calamità; il contributo non potrà comunque essere superiore al 95% del valore di mercato attribuibile ai veicoli al momento della calamità come riportato dalla pubblicazione eurotax blu relativa all'anno in cui si è verificato l'evento.

2.7 - Il contributo non può essere superiore a:

- Euro 5.000,00 per i veicoli di cui agli artt. 52 e 53 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 35.000,00 per le autovetture di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 50.000,00 per gli altri autoveicoli di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285.

3. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo e individuazione della spesa ammessa

3.1 - I proprietari dei veicoli distrutti o resi inservibili dalla calamità che non procedono all'acquisto di un mezzo sostitutivo possono chiedere un indennizzo pari al 100% del valore di mercato del veicolo al momento dell'evento calamitoso.

3.2 - La spesa ammessa è costituita dal valore di mercato del veicolo distrutto o reso inservibile come riportato dalla pubblicazione eurotax, libro blu relativa all'anno in cui si è verificato l'evento.

3.3 - Se il veicolo distrutto o reso inservibile è coperto da assicurazione, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura pari alla somma liquidata dalla società assicuratrice.

3.4 - L'indennizzo non può essere superiore a:

- Euro 5.000,00 per i veicoli di cui agli artt. 52 e 53 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 35.000,00 per le autovetture di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 50.000,00 per gli altri autoveicoli di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285.

4. Presentazione delle domande

4.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo/indennizzo utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

4.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio prevenzioni rischi, via Vannetti n. 41, 38122 Trento, entro 60 giorni a decorrere dal 10 agosto c.a. con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata: serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

4.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- i dati identificativi dell'immatricolazione del veicolo danneggiato, distrutto o reso inservibile dalla calamità;
- lo stato di inservibilità del veicolo o la necessità di riparare lo stesso a seguito dell'evento calamitoso;
- che il veicolo si trovava nel luogo dove è avvenuta la calamità;
- l'importo dell'eventuale copertura assicurativa.

4.4 - In allegato alla domanda deve essere presentata, a seconda del caso, la fattura quietanzata relativa alla riparazione e la documentazione fotografica del veicolo danneggiato o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) che l'autoveicolo/motoveicolo è stato demolito come da certificato rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico di _____ in data _____ al n° _____ o che il ciclomotore è stato radiato per demolizione in data _____.

Ai fini di ottenere l'indennizzo il richiedente deve dichiarare il non interesse ad acquistare un nuovo veicolo sostitutivo e produrre la documentazione relativa alla demolizione del veicoli distrutto o reso inservibile.

5. Istruttoria e concessione dei contributi o indennizzi

5.1 - La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è il Servizio prevenzione rischi, che si avvarrà in fase istruttoria della collaborazione del Servizio motorizzazione civile.

5.2 - La concessione dei contributi o indennizzi è subordinata in particolare alle seguenti valutazioni:

- verifica che il veicolo sia tra quelli colpiti dalla calamità;
- verifica dell'effettivo stato di inservibilità del veicolo;
- verifica circa la necessità e la congruità dell'intervento di riparazione.

La concessione viene disposta con determina dirigenziale entro il termine di 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

5.3 - I contributi sono erogati - compatibilmente con il budget di cassa della Provincia - in unica soluzione successivamente alla loro concessione, sulla base di idonea documentazione fiscale di spesa.

6. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

6.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo/indennizzo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

6.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo/indennizzo e si revoca il provvedimento di concessione. L'amministrazione provinciale provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.

ALLEGATO 2 – Immobili adibiti ad abitazione

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni da calamità ad immobili adibiti ad abitazione causati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in val di Fassa in data 3 luglio 2018.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore dei proprietari di immobili adibiti ad abitazione, danneggiati da calamità, ai sensi dell'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità, adottata dalla Giunta provinciale con delibera n. 1185 del 6 luglio 2018, riguardante il nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in val di Fassa in data 3 luglio 2018.

1.2 - I contributi in oggetto possono essere concessi anche a favore di soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 – Possono beneficiare di contributi in conto capitale le seguenti tipologie di intervento:

- *riparazioni e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione;*
- *spese relative alle pertinenze, agli arredi e alle attrezzature principali delle abitazioni;*
- *spese relative ad operazioni di trasferimento, custodia di arredi e attrezzature, nonché sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione.*

Le suddette tipologie di intervento verranno considerate in sede istruttoria aggregate con le seguenti modalità e con la elencazione di dettaglio dei beni ristorabili.

- a) Immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, relativa impiantistica e lavori di sgombero;
- b) Arredi;
- c) Attrezzature principali.

Relativamente al punto a) verranno considerati: partizioni verticali e orizzontali, pavimenti, intonaci, pitture, rivestimenti murari, serramenti, murature perimetrali, recinzioni perimetrali, giardini, garage e cantine non integrati nell'immobile adibito ad abitazione, parcheggi, marciapiedi e accessi principali privati, impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas, lavori di sgombero documentati da fattura quietanzata.

Relativamente al punto b) verranno considerate le seguenti categorie di arredi: mobili cucina, mobili soggiorno, mobili bagno, mobili camera da letto, mobili disimpegno/ingresso/altri locali.

Relativamente al punto c) verranno considerate le seguenti attrezzature principali: lavatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, gas cucina, fresa da neve, taglia erba a motore, motosega.

2.2 – Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto a), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 150.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto b), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 20.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 300,00. Con riferimento alle singole tipologie di arredo vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- mobili cucina: euro 5500,00;
- mobili soggiorno: euro 4000,00;
- mobili bagno: euro 1000,00;
- mobili per ciascuna camera da letto: euro 3500,00;
- mobili disimpegno/ingresso/altri locali: euro 1000,00.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto c), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 6000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 300,00. Con riferimento alle singole attrezzature principali vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile, quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- lavatrice: euro 700,00;
- frigorifero: euro 900,00;
- congelatore: euro 600,00;
- lavastoviglie: euro 700,00;
- forno: euro 700,00;
- gas cucina: euro 500,00;
- fresa da neve: euro 900,00;
- tagliaerba a motore: euro 500,00;
- motosega: euro 500,00.

2.3 - Per gli interventi di cui al punto a) riguardanti immobili adibiti ad abitazione, loro pertinenze, impianti e lavori di sgombero, la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, comprendente computo metrico estimativo e quadro economico dei costi, eventualmente corredati da fatture quietanzate per le spese di sgombero già effettuate.

2.4 - Per tutte le spese di cui ai punti b) e c) relative ad arredi ed attrezzature principali, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal costo complessivo documentato da fatture quietanzate o da preventivi di spesa.

2.5 - Se i beni danneggiati sono coperti da assicurazione, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura pari all'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice.

2.6 - La congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo è verificata in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

2.7 - La misura dei contributi previsti dall'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, è determinata nel modo seguente:

- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, primo periodo, sono pari al 100% della spesa ammessa, con i limiti di cui al precedente punto 2.2;
- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, secondo periodo sono pari al 70% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 6 non superiore a 0,45; con i limiti di cui al precedente punto 2.2;
- i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 74, comma 3, secondo periodo sono pari al 40% della spesa ammessa qualora il richiedente abbia un indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), determinato secondo le disposizioni di cui al punto 6 superiore a 0,45; con i limiti di cui al precedente punto 2.2;
- i contributi relativi ai danni ad arredi ed attrezzature principali sono pari al 100% della spesa ammessa, con i limiti di cui al precedente punto 2.2;

2.8 - I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. Per il risanamento di ogni alloggio e relative parti comuni non si può beneficiare di altri contributi provinciali.

3. Presentazione delle domande

3.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto

dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

In caso di condominio è possibile la presentazione di un'unica domanda di contributo anche con delega all'amministratore.

3.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio prevenzione rischi, via Vannetti n. 41, 38122 Trento, entro 120 giorni decorrenti dal 10 agosto c.a con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata: serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia di documento di identità del sottoscrittore.

3.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa;
- eventuale occupazione a titolo di abitazione principale dell'alloggio danneggiato;
- per i richiedenti i contributi previsti dal secondo periodo dell'articolo 74, comma 3, della l.p. n. 9 del 2011, deve essere inoltre dichiarato l'indicatore della condizione Economica Familiare ICEF;
- estremi della concessione edilizia;
- estremi degli atti autorizzativi per l'effettuazione dei lavori.

3.4 - In allegato alla domanda devono essere presentati:

- progetto esecutivo delle opere da realizzare (immobili, pertinenze, impianti);
- computo metrico estimativo e quadro economico dei costi;
- il preventivo di spesa o la fattura quietanzata riguardante le spese relative ad arredi ed attrezzature principali.

4. Istruttoria e concessione dei contributi

4.1 - La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è il Servizio prevenzione rischi.

4.2 - La concessione dei contributi o indennizzi viene disposta con determina dirigenziale entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, previa comunicazione - da parte dei richiedenti il contributo - dell'eventuale importo riconosciuto dalle Assicurazioni.

4.3 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine fissato per il fine lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo massimo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 30 giorni.

4.4 - In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

4.5 - Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4.6 - Nel caso di decesso del richiedente, anche prima della concessione del contributo, subentrano gli eredi secondo le regole generali.

5. Erogazione dei contributi

5.1 - I contributi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, in unica soluzione a saldo, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m.. e sulla base di fatture quietanzate qualora non allegate in sede di presentazione della domanda.

6. Modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF)

6.1 - Ai fini dell'accesso al contributo si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi previsti dall'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 ("Disposizioni ICEF"), in vigore alla data del verificarsi dell'evento calamitoso, con l'applicazione degli elementi variabili indicati ai commi successivi.

6.2 - Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione anagrafica, alla data dell'evento calamitoso, ed è così composto:

- il richiedente, che è il soggetto in relazione al quale si definiscono le relazioni di parentela (soggetto di riferimento);
- il coniuge del richiedente anche se risiedeva altrove, salvo nei casi di esclusione del coniuge previsti dalle Disposizioni ICEF;
- gli altri soggetti che al momento dell'evento calamitoso compongono la famiglia anagrafica del richiedente, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione ed i soggetti deceduti dopo l'evento calamitoso;
- la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare è da escludere da tale nucleo familiare, anche se residente con il richiedente;
- si considera, altresì, componente del nucleo il nuovo nato entro i termini della presentazione della dichiarazione ICEF.

6.3 - Per gli eventi calamitosi avvenuti entro il primo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti al secondo anno antecedente; per gli eventi calamitosi avvenuti nel secondo semestre dell'anno, i valori di reddito e patrimonio sono riferiti all'anno antecedente.

6.4 - Il patrimonio mobiliare è valutato al netto di una franchigia di Euro 40.000,00. Il patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza è valutato al netto di una franchigia di euro 20.000,00. Il reddito di riferimento è pari ad euro 50.500,00.

6.5 - Il patrimonio netto del nucleo familiare da valutare, è convertito in reddito equivalente, con l'applicazione delle seguenti percentuali:

- 5% per valori fino ad Euro 30.000,00;
- 20% per valori da Euro 30.001,00 ad Euro 90.000,00;
- 60% per valori superiori ad Euro 90.000,00.

6.6 - Ai fini della ponderazione del reddito e del patrimonio, il reddito ed il patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare da valutare, sono considerati al 100%.

Resta fermo per la determinazione dell'indicatore ICEF a valere dei redditi riferiti all'anno 2017 e successivi, quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 20.07.2018.

7. Disposizioni per la redazione del progetto esecutivo

7.1 - Il progetto esecutivo, secondo le norme vigenti, deve essere redatto da un tecnico abilitato e contenere almeno i seguenti elementi informativi:

- descrizione dell'intervento di ripristino e quantificazione degli oneri previsti per la riparazione degli elementi danneggiati;

- documentazione fotografica degli elementi danneggiati prima dell'intervento di riparazione;
- dichiarazione che l'opera è stata realizzata in conformità alla normativa tecnica in materia di stabilità strutturale e sicurezza;
- dichiarazione che non sono stati effettuati interventi di modifica strutturale o su componenti dell'opera che abbiano inciso sulla stabilità e sicurezza dell'edificio effettuati prima dell'evento calamitoso;
- dichiarazione che non sono rilevabili errori nella progettazione o nella realizzazione delle opere danneggiate, anche eventualmente con riguardo alle ristrutturazioni globali, che incidono sulla stabilità, sulla resistenza e sulla sicurezza dell'opera, con riferimento all'evento calamitoso.

8. Revoca del provvedimento di concessione del contributo

8.1 – La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati (vedi punto 4.3);
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

8.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo e si revoca il provvedimento di concessione.

ALLEGATO 3 – Attività economiche e di lavoro autonomo

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni da calamità alle attività produttive e di lavoro autonomo causati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in val di Fassa in data 3 luglio 2018.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati da calamità a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività o riduzioni dei ricavi delle vendite, ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità, adottata dalla Giunta provinciale con delibera n. 1185 del 6 luglio 2018, riguardante il nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in val di Fassa in data 3 luglio 2018.

1.2 – I beneficiari dei contributi e degli indennizzi devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente, almeno per il periodo non inferiore a tre anni.

1.3 – I contributi e gli indennizzi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera a) e individuazione della spesa ammessa

2.1 – Possono beneficiare di contributi in conto capitale le seguenti tipologie di intervento:

- *la ricostruzione o la riparazione di beni immobili danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili;*
- *la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.).*

2.2 – La percentuale di contributo per la ricostruzione o la riparazione di beni immobili e delle relative pertinenze è pari al 100% della spesa ammissibile, mentre l'importo del contributo concesso non può in ogni caso superare Euro 300.000,00. La percentuale di contributo per la sostituzione o la riparazione di beni mobili è pari al 100% della spesa ammissibile, mentre l'importo del contributo concesso non può in ogni caso superare Euro 200.000,00. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a Euro 5.000,00.

2.3 - Per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili danneggiati, delle relative adiacenze e dei percorsi di accesso principali la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato comprendente computo metrico e quadro economico.

2.4 - Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia giurata redatta da tecnico abilitato con riferimento al valore economico del bene specifico con riferimento al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.

2.5 - Per la sostituzione/riparazione di veicoli di proprietà aziendale la spesa ammessa a contributo è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità, come riportato sulla pubblicazione eurotax blu relativa all'anno 2018.

2.6 - Se il bene danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura pari all'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice.

3. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettere b) e c) e individuazione della spesa ammessa

3.1 - E' possibile beneficiare di indennizzi quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- *in caso di sospensione dell'attività, pari o superiore a 7 giorni, fino al ripristino completo della funzionalità della struttura;*
- *perdita di reddito superiore al 20% secondo i meccanismi di calcolo e nei periodi indicati dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 50.*

3.2 - La percentuale dell'indennizzo è pari al 95% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

3.3 - La perdita di reddito è calcolata confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi la calamità (escludendo il migliore e il peggiore dato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. I dati finanziari, unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale, sono i seguenti:

- a) EBIT, ovvero l'utile al lordo di interessi, imposte e tasse;
- b) costi di ammortamento;
- c) costi del lavoro.

3.4 - Non sono ammissibili a contributo perdite di reddito inferiori a Euro 3.000,00.

3.5 - In considerazione della data dell'evento di cui si tratta si stabilisce che i sei mesi successivi alla calamità coincidono con il secondo semestre 2018 (1/7 - 31/12).

3.6 - Per le nuove attività e per le imprese con dati di confronto storici riguardanti la gestione economico-finanziaria inferiori ad un biennio, le valutazioni sulla riduzione dei ricavi sono effettuate con riferimento ai risultati attesi del piano finanziario aziendale.

4. Presentazione delle domande

4.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

4.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, entro 120 giorni a decorrere dal 10 agosto c.a. con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata: apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it; (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia.

4.3 - Nel modulo di domanda dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa;
- estremi della concessione edilizia;
- estremi degli atti autorizzativi per l'effettuazione dei lavori;

- la spesa presunta risultante dal progetto esecutivo nel caso di interventi di ricostruzione o riparazione di beni immobili e loro pertinenze;
- la stima dei beni mobili come risultante dalla perizia giurata con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento calamitoso;
- la perdita di reddito.

4.4 – In allegato alla domanda deve essere presentato:

- progetto esecutivo comprendente computo metrico e quadro economico per i beni immobili ricostruiti o riparati;
- perizia giurata con riferimento al valore dei beni mobili al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;
- elaborazione contabile comprovante i dati finanziari necessari a definire la perdita di reddito, redatta da professionista abilitato iscritto all'albo professionale.

4.5 – E' in generale consentito integrare la domanda al fine di produrre documentazione necessaria alla definizione dell'istruttoria. In particolare, qualora la domanda si riferisca alla richiesta di indennizzo per sospensione dell'attività o riduzione dei ricavi è consentita l'integrazione successiva della dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda per fornire i dati finanziari dell'impresa relativi al secondo semestre 2018, nonché le ulteriori elaborazioni contabili.

5. Istruttoria e concessione dei contributi/indennizzi

5.1 – La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è l'Agenzia provinciale per le incentivazioni delle attività economiche (APIAE).

5.2 – In fase istruttoria, in particolare, vengono valutati:

- la congruità dei prezzi indicati nel progetto esecutivo in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso ai fini della rideterminazione della spesa ammessa e in base al progetto esecutivo e alle perizie giurate.

5.3 – La concessione dei contributi o indennizzi viene effettuata con le risorse individuate sul "Fondo per calamità" del bilancio provinciale ed assegnate ad APIAE, eventualmente ripartiti per tipologia di intervento, e viene disposta con determina dirigenziale entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, previa comunicazione - da parte dei richiedenti il contributo - dell'eventuale importo riconosciuto dalle Assicurazioni. Le risorse disponibili sono utilizzate in ordine cronologico di completamento dell'istruttoria delle domande.

5.4 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa, disposta nel rispetto delle norme di settore, deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per il fine lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 180 giorni.

5.5 - In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

5.6 – Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

6. Erogazione dei contributi e indennizzi

6.1 - I contributi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa di APIAE, in unica soluzione a saldo, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m..

6.2 - Gli indennizzi sono erogati in un'unica soluzione successivamente alla concessione.

7. Disposizioni per la redazione del progetto esecutivo

7.1 - Il progetto esecutivo, secondo le norme vigenti, deve essere redatto da un tecnico abilitato e contenere almeno i seguenti elementi informativi:

- descrizione dell'intervento di ripristino e quantificazione degli oneri previsti per la riparazione degli elementi danneggiati;
- documentazione fotografica degli elementi danneggiati prima dell'intervento di riparazione;
- dichiarazione che l'opera è stata realizzata in conformità alla normativa tecnica in materia di stabilità strutturale e sicurezza;
- dichiarazione che non sono stati effettuati interventi di modifica strutturale o su componenti dell'opera che abbiano inciso sulla stabilità e sicurezza dell'edificio effettuati prima dell'evento calamitoso;
- dichiarazione che non sono rilevabili errori nella progettazione o nella realizzazione delle opere danneggiate, anche eventualmente con riguardo alle ristrutturazioni globali, che incidono sulla stabilità, sulla resistenza e sulla sicurezza dell'opera, con riferimento all'evento calamitoso.

8. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

8.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo/indennizzo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati (vedi capitolo 5, punto 5.4);
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

8.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo/indennizzo e si revoca il provvedimento di concessione. L'amministrazione provinciale provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.